



COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 22 luglio 2013)
(modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 29 luglio 2014)
(modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2019)
(modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 28 febbraio 2020)

Articolo 1 Oggetto del regolamento

- 1) Il regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 2) Il regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) prevista dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
- 3) Per la disciplina dell'addizionale devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti e applicabili, nonché tutte le norme regolamentari e attuative adottate a livello nazionale e a livello locale.

Articolo 2 Istituzione dell'addizionale comunale all'irpef

- 1) Il Comune di Manerba del Garda istituisce l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) prevista dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 3 Soggetto passivo

- 1) Per ciascun anno impositivo, l'addizionale di cui all'art. 2 è dovuta dai contribuenti che, alla data del 1° gennaio dell'anno impositivo stesso, abbiano il domicilio fiscale nel Comune di Manerba del Garda.

Articolo 4 Soggetto attivo

- 1) L'addizionale di cui all'art. 2 è dovuta al Comune di Manerba del Garda dai contribuenti di cui all'art. 3.

Articolo 5 Aliquota dell'addizionale

- 1) L'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef, con riferimento al reddito determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è applicata per scaglioni di reddito nella misura seguente:

- 0,20% per redditi fino ad euro 15.000;
- 0,20% per redditi oltre euro 15.000 e fino ad euro 28.000;
- 0,20% per redditi oltre euro 28.000 e fino ad euro 55.000;
- 0,30% per redditi oltre euro 55.000 e fino ad euro 75.000;

- 0,30% per redditi oltre euro 75.000.

2) L'aliquota di cui al comma 1) viene applicata, considerando comunque l'esenzione di cui al successivo art. 6, sugli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3) Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in assenza di modifiche dell'aliquota di cui al comma 1) da parte del Comune di Manerba del Garda, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, si intende confermata l'aliquota dell'anno precedente.

Articolo 6 Esenzioni

1) L'addizionale di cui all'art. 2 non è dovuta qualora il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00).

2) Qualora il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche superi l'importo di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00), l'addizionale di cui all'art. 2 si applica al reddito complessivo.

Articolo 7 Versamento

1) Il versamento dell'addizionale di cui all'art. 2 è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. 360/1998 e dalle relative modalità applicative stabilite dal legislatore nazionale.

Articolo 8 Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.